



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.343/2024

Il Consiglio, nella seduta del 27.02.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Lanfranco Tenaglia;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dalla Legge 31.08.2022, n. 130, che ha introdotto norme volte a realizzare la professionalizzazione della magistratura tributaria, che diviene la quinta magistratura professionale, unitamente all'ordinaria, all'amministrativa, alla contabile e alla militare, nonché a favorire ambiti maggiori di autonomia, indipendenza ed efficienza dell'Ordinamento giudiziario tributario;

Richiamato, in particolare per il fine che ne occupa, l'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 che regola l'esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza alla giurisdizione tributaria, che così recita *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo"*;

Considerato che tale norma prevede che gli 'optanti' (cioè, i magistrati che hanno optato per il transito nella giurisdizione tributaria), hanno diritto, *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"*, alla precedenza nel conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo *"che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza"*; il dettato normativo comporta che l'assegnazione dei posti suindicati debba avvenire al di fuori di procedura concorsuale e con *"precedenza"* ed *"in ogni caso"*, qualora *"il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"* (cfr. art. 1, co. 7, Legge n. 130/2022);

Rilevato che, in conseguenza di quanto evidenziato, in data 18 settembre 2023 (data della seduta di convocazione per la scelta dell'incarico e della sede degli optanti ammessi al transito) alcuni dei magistrati interessati, tra i quali il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, nato il 23.05.1971, hanno avanzato istanza per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi vacanti nell'Ufficio di appartenenza;

Ritenuto che la riforma di cui alla Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i. ha lo scopo di realizzare, come chiesto dalle Istituzioni europee, la professionalizzazione della magistratura tributaria, secondo due linee direttrici: la prima costituita dal transito a tempo pieno di una quota di giudici tributari appartenenti alle altre magistrature nel Ruolo della magistratura tributaria; e della quale costituisce

corollario fondante il dettato del comma 7 dell'art. 1, poiché l'assegnazione "prioritaria" e senza procedura concorsuale" agli optanti degli incarichi direttivi e semidirettivi, disponibili ovvero resisi disponibili successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 130/2022, è diretta a consentire l'impiego in incarichi fondamentali, soprattutto in Uffici di grandi dimensioni, di magistrati tributari a tempo pieno e per un lasso di tempo significativo (otto anni previa conferma). Tale norma risponde in sostanza al preminente interesse dell'Amministrazione all'efficiente, stabile e buon andamento dell'attività giurisdizionale; la seconda direttrice, strettamente connessa alla prima, involge la modifica sostanziale del sistema di reclutamento dei magistrati tributari che avverrà per concorso e non più, come nel passato, per soli titoli con impiego part-time;

Richiamata la Delibera Consiliare n. 68 del 16.01.2024 con la quale è stato adottato il regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i., di seguito "Regolamento";

Richiamata la delibera n. 1260 del 10.10.2023, con la quale sono stati nominati i magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, co. 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i., e fra questi il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, nato il giorno 23.05.1971, collocato al posto 9 della graduatoria di ammissione al transito approvata con delibera n. 1034 del 25.07.2023;

Dato atto che i magistrati nominati hanno tutti confermato la sede e la funzione originarie di appartenenza al momento della scelta della destinazione all'esito del concorso per il transito, con conseguente trasferimento nella giurisdizione tributaria presso le sedi di appartenenza con gli incarichi precedentemente ricoperti;

Preso atto quindi che il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, come sopra generalizzato è stato nominato magistrato tributario con la qualifica rivestita al momento del transito, ovvero Presidente di Sezione presso la sede di appartenenza, ovvero Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania;

Visto il Decreto Ministeriale con il quale la suddetta nomina è stata definita con decorrenza giuridica 1° febbraio 2024;

Dato atto che il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo ha assunto le funzioni di Magistrato Tributario con la qualifica di Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania il giorno 01.02.2024, come si evince dal relativo verbale acquisito in pari data al protocollo n. 1098;

Precisato che, come si legge nella delibera n. 68 del 16.01.2024, ed è pacifico secondo il dettato della Legge n. 130/22, costituisce promozione il conferimento delle funzioni di Presidenza di Corte di I o II grado, di Presidente di sezione di Corte di I o di II grado, o Vicepresidente di Sezione di Corte di I o di II grado;

Richiamato l'art. 1, co. 3, del Regolamento, in base al quale i magistrati transitati non hanno diritto ad esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 quando, pur restando nella sede originaria al momento del transito, abbiano scelto ed ottenuto un posto direttivo o semidirettivo relativo alla loro sede originaria;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento in cui è previsto:

- Il magistrato transitato può esercitare l'opzione solo per i posti scoperti della propria sede di appartenenza.
- I posti disponibili oggetto di opzione sono i posti vacanti non ancora messi a concorso alla data della firma del decreto di nomina del magistrato transitato e i posti che si renderanno vacanti successivamente al decreto nomina.

Dato atto che il magistrato transitato può optare, ai sensi del comma 7 cit. per incarichi direttivi, semidirettivi e di Vicepresidente di Sezione;

Richiamato l'art. 3, co. 7, del Regolamento in cui è previsto che "in caso di più magistrati aventi diritto all'opzione oggetto di comunicazione, prevale il magistrato che sia stato collocato nel posto più in alto nella graduatoria di ammissione al transito";

Preso atto della ricognizione delle vacanze negli organici delle Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado dei posti Presidente, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione, come risulta dalla nota della Commissione I Status acquisita con ID n. 4048 del 19.02.2024;

Considerato che, con riferimento alle sedi di appartenenza dei magistrati tributari transitati, risultano attualmente scoperti i posti di Presidente presso le seguenti Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO		
CATANIA	PALERMO	ROMA

Vista l'istanza presentata in data 01.02.2024, acquisita in pari data al protocollo n. 1070, con la quale il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo chiede di essere nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 130/2022 e dal Regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Acquisita la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i.;

Considerato che il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo è tra i magistrati tributari nominati appartenenti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, colui che è collocato nella posizione più elevata nella graduatoria di ammissione al transito, precedendo:

1. Dott. Meli Salvatore, collocato alla posizione n. 15 della graduatoria;
2. Dott. La Rosa Alessandro, collocato alla posizione n. 20 della graduatoria;
3. Dott. Cavallaro Salvatore Ettore, collocato alla posizione n. 24 della graduatoria;

Verificato che il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo al momento del transito nella giurisdizione tributaria, ricopriva presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania l'incarico di Presidente di Sezione, e che, a seguito dell'opzione, non ha ottenuto una contestuale promozione per il conferimento di incarico direttivo presso la sua sede originaria;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere alla nomina del Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo per l'incarico di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di nominare il Dott. Creazzo Gianluca Giuseppe Vincenzo, nato il giorno 23.05.1971, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.

A V V I S A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 1304/2018 e s.m.i., e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia tributaria;
- al Presidente f.f. e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania;
- al Presidente e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.

LA PRESIDENTE

Firmatario1